

## Decreto Crescita - Credito di imposta per fiere all'estero

### Daily

Il “Decreto Crescita” introduce, a favore delle PMI, un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali, fino ad un massimo di 60.000 Euro per impresa, entro lo stanziamento complessivo di 5 milioni di Euro per l'anno 2020.

### Testo

Il “Decreto Crescita<sup>1</sup>”, al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI) italiane, ha introdotto una nuova agevolazione fiscale al fine di incentivare la loro partecipazione alle fiere che si svolgono all'estero.

In particolare, alle PMI esistenti alla data del 1° gennaio 2019, viene riconosciuto<sup>2</sup>, per il periodo di imposta in corso alla stessa data, un credito di imposta nella misura del 30 per cento per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero.

Le spese ammissibili al credito sono<sup>3</sup> quelle per:

- a) l'affitto degli spazi espositivi;
- b) l'allestimento dei medesimi spazi;
- c) le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

Il credito in esame spetta fino ad un massimo di 60.000 Euro<sup>4</sup> e compete però fino all'esaurimento di un importo massimo, per il 2020, pari a 5 milioni di Euro<sup>5</sup>.

Il credito di imposta è attribuito<sup>6</sup> nel rispetto delle condizioni e dei limiti relativi all'applicazione della disciplina concernente gli “aiuti de minimis<sup>7</sup>”.

Il Decreto Crescita stabilisce<sup>8</sup> che il credito d'imposta venga ripartito in tre quote annuali di pari importo e sia utilizzabile esclusivamente in compensazione<sup>9</sup>.

Viene inoltre previsto<sup>10</sup> che, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MISE), di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dal 1° maggio 2019, sono stabilite le disposizioni applicative della disciplina relativa al credito in questione, con riferimento, in particolare, a:

---

<sup>1</sup> Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, pubblicato nella G.U. n. 100 del 30 aprile 2019.

Il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, è reperibile anche sul nostro sito Internet ([www.ui.torino.it](http://www.ui.torino.it)), nella Sezione [Tributario - Testi Normativi](#).

<sup>2</sup> Articolo 49 del Decreto Crescita (d'ora innanzi, *Decreto*).

<sup>3</sup> Ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del *Decreto*.

<sup>4</sup> Articolo 49, comma 1, primo periodo, del *Decreto*.

<sup>5</sup> Articolo 49, comma 1, secondo periodo, del *Decreto*.

<sup>6</sup> Ai sensi dell'articolo 49, comma 3, primo periodo, del *Decreto*.

<sup>7</sup> In particolare, si tratta delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento dell'Unione Europea (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE agli aiuti *de minimis*, nonché ai Regolamenti n. 1408/2013 e 707/2014, anch'essi relativi all'applicazione dei medesimi articoli agli aiuti *de minimis* nei settori, rispettivamente, agricolo, e della pesca e dell'acquacoltura.

<sup>8</sup> Articolo 49, comma 3, secondo periodo, del *Decreto*.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

<sup>10</sup> Articolo 49, comma 4, del *Decreto*.

- a) le tipologie di spese ammesse al beneficio, nell'ambito quelle delle quali si è in precedenza riferito<sup>11</sup>;
- b) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti indicati<sup>12</sup>;
- c) l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è ammesso il credito di imposta;
- e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti<sup>13</sup>.

Il Decreto Crescita dispone<sup>14</sup> infine che, qualora l'Agenzia delle Entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne dà comunicazione al MISE il quale provvede<sup>15</sup> al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Per informazioni: Tributario (tel. 011 5718337; mail [fiscale@ui.torino.it](mailto:fiscale@ui.torino.it)).

---

<sup>11</sup> Vale a dire di quelle recate al comma 2 dell'articolo 49 del *Decreto*.

<sup>12</sup> Vale a dire quelli fissati al comma 1 dell'articolo 49 del *Decreto*.

<sup>13</sup> Secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40.

<sup>14</sup> Articolo 49, comma 5, del *Decreto*.

<sup>15</sup> Ai sensi del citato articolo 1, comma 6, del D.L. n. 78/2010.